



23 novembre 2009

Lettera circolare AI n. 285

Mezzi ausiliari

Diritto di scambio della prestazione nel settore degli apparecchi acustici

Da qualche tempo hanno fatto la loro comparsa sul mercato alcuni produttori di apparecchi acustici che offrono prodotti convenienti tramite le farmacie. Poiché diversi uffici AI e assicurati hanno chiesto se l'AI e l'AVS assumano le spese per l'acquisto di questi apparecchi, stabiliamo quanto segue:

Gli apparecchi acustici in questione hanno le medesime finalità integrative (mantenimento dei contatti con l'ambiente circostante) di quelli consegnati conformemente alla convenzione tariffale conclusa con le associazioni degli audioprotesisti. In virtù del diritto di scambio della prestazione previsto dalla legislazione, le assicurazioni sociali devono contribuire al finanziamento di questi apparecchi, qualora l'assicurato opti per questa soluzione invece che per la consegna attraverso i canali abituali. I costi sono presi a carico interamente fino all'importo massimo previsto dalla convenzione tariffale e sono rimborsati all'assicurato. La decorrenza normale e a rispettare (perizie del medico ORL).

Se il rimborso di questi apparecchi acustici è richiesto da un assicurato AI, occorre tenere presente che il diritto di scambio vale unicamente per le spese di acquisto. Eventuali spese di riparazione successive non possono essere assunte dall'AI.